

Cass. civ. sez. I del 13 gennaio 2017 n 788

III. - Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro strettamente connessi, è invece fondato nel senso che segue.

Per ciò che è dato evincere dalla narrazione esposta dalla difesa di Ci, non avversata nel controricorso, la materia del contendere era nella specie derivata dalla riunione di due giudizi: l'uno instaurato dalla Co, finalizzato a ottenere la pronuncia di divorzio e la mera fissazione dell'assegno di mantenimento; l'altro instaurato dal Ci, finalizzato a ottenere la declaratoria di trasferimento alla moglie della quota di proprietà dell'appartamento in esecuzione dell'accordo del 2002 e la contestuale declaratoria di non debenza di alcun assegno "per effetto del detto trasferimento di quota immobiliare".

L'impugnata sentenza appare lacunosa già sotto il dianzi citato profilo, dal momento che non contiene la necessaria qualificazione della domanda ultima detta, apparentemente radicata sull'esecuzione di un impegno a trasferire da considerare, però, nel contesto di statuizioni incidenti sul divorzio: impegno potenzialmente assimilabile a un pactum de in solutum dando rilevante in tale sede sul piano dell'esecuzione.

IV. - L'impugnata sentenza è in ogni modo carente anche a volerne seguire il ragionamento.

Vanno in questa sede ribaditi i principi secondo i quali:

(a) la determinazione dell'assegno di divorzio, secondo la regolamentazione datane dalla 1. n. 898 del 1970, art. 5, e dalla 1. n. 74 del 1987, art. 10, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, anche per accordo fra le parti, in sede di separazione (Sez. 1^a n. 11575-01);

(b) gli accordi con i quali i coniugi intendano regolare, in sede di separazione, i loro reciproci rapporti economici in relazione al futuro divorzio con riferimento all'assegno di mantenimento, sono nulli, per illiceità della causa, stante la natura assistenziale di tale assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo in sede di divorzio (Sez. 1^a n. 5302-06; n. 17634-07; e ancor prima n. 15349-00; n. 8109-00 e molte altre).

In rapporto a tali principi, le conseguenze ritenute dalla corte distrettuale sono errate.

L'assegno divorzile è indisponibile per quanto concerne la componente assistenziale, sicché ogni patto intervenuto in altra sede, tendente a precludere o a limitare la richiesta di un assegno divorzile, deve considerarsi nullo. Invero la disposizione della 1. n. 898 del 1970, art. 5, ottavo comma, nel testo di cui alla 1. n. 74 del 1987 - a norma del quale su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno di divorzio può avvenire in un'unica soluzione, ove questa sia ritenuta equa dal giudice, e in tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda a contenuto economico - non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, e gli accordi di

separazione, dovendosi interpretare *secundum ius*, non possono implicare alcuna rinuncia a quell'assegno.

Senonché questo implica che l'obbligazione avente a oggetto il trasferimento di un immobile, che, anteriormente assunta a eventuale tacitazione dell'assegno, si ritenga doversi eseguire trasponendola in sede divorzile col fine di adempimento dell'obbligo afferente, non può imporsi al coniuge avente diritto all'assegno.

La volontà di tale coniuge (nella specie, la moglie) di ottenere l'assegno in luogo del pattuito trasferimento immobiliare non è punto coercibile in nome dell'accordo anteriormente stipulato.

Ciò non comporta affatto, però, che quel coniuge possa veder riconosciuto, in sede di divorzio, come infine ritenuto dalla corte territoriale, e l'assegno e il diritto al trasferimento.

V. - Una simile conclusione contraddice l'affermata nullità per illiceità della causa, per quanto non essendo pertinenti le considerazioni di parte ricorrente in ordine all'istituto del collegamento negoziale (giacché codesto suppone, come ovvio, plurimi negozi).

Rileva che la nullità di un accordo per illiceità della causa è nullità del negozio non della singola pattuizione, volta che la pattuizione radichi - essa - il sinallagma.

Nella specie la sentenza riferisce, ripetendo l'accertamento del tribunale, che la pattuizione sull'assegno aveva costituito "condizione essenziale del trasferimento della quota di comproprietà dell'appartamento appartenente al Ci".

E allora mai una tal premessa avrebbe potuto giustificare l'accoglimento della domanda di trasferimento; domanda che - ancora va sottolineato - non la moglie, ma Ci aveva formulato e che dunque doveva essere necessariamente qualificata in relazione alla contestuale richiesta di dichiarare soddisfatto ogni diritto "per effetto del detto trasferimento di quota immobiliare".

In altre parole, data per acquisita la circostanza che ogni patto stipulato in epoca antecedente al divorzio, volto a predeterminare il contenuto dei rapporti patrimoniali del divorzio medesimo, deve ritenersi nullo per illiceità della causa, è di ogni evidenza che una simile nullità travolge anche la pattuizione finalizzata a rappresentare il sinallagma.

Altrimenti, non solo l'attribuzione patrimoniale concretizzata dall'obbligo a contrarre resterebbe priva di causa, ma verrebbe finanche vulnerata la nozione di causa del contratto, nella quale rileva il punto di incontro degli interessi concretamente perseguiti (e nel contratto espressi), essendo la disciplina del negozio giuridico qualificabile sempre come disciplina di interessi concreti, assetto di situazioni e rapporti e sintesi del mutamento così instaurato.

VI. - Inconferente è l'assunto della corte territoriale secondo cui la nullità dell'intero accordo non avrebbe potuto essere pronunciata in difetto di sollecitazione di parte.

Non si trattava difatti di pronunciare la nullità, ma di rilevarla per la coerente statuizione sulla domanda di trasferimento immobiliare, che avrebbe dovuto costituire adempimento del contratto.

Questa corte da tempo ha chiarito il coordinamento tra il rilievo d'ufficio della nullità negoziale e il principio dispositivo nella differenza che corre tra la rilevazione della nullità, sempre suscettibile di essere effettuata d'ufficio da parte del giudice, finanche per la prima volta in appello, e la sua pronuncia.

In particolare, la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto opera di sicuro in ogni stato e grado del processo le volte in cui risulti chiesto l'adempimento della convenzione negoziale, essendo il giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare d'ufficio le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda (v. per tutte Sez. 1 - n. 9395-11; Sez. 2 - n. 21632-06).

Rammentato che un tale principio di rilevabilità d'ufficio delle ipotesi di nullità negoziale rappresenta, dalla più recente evoluzione giurisprudenziale, un corollario dell'oggetto del processo anche al di là delle azioni di adempimento, e anche laddove vengano in esame distinte azioni di impugnativa negoziale (v. Sez. un. 26242-14), è del tutto evidente che mai l'impugnata sentenza avrebbe potuto prescindere al fine di stabilire la sorte della domanda basata sugli effetti dell'accordo richiamato.

VII. - L'impugnata sentenza va dunque cassata.